

---

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE**

---

AGGIORNATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. IL

28 LUGLIO 2011

## INDICE

<b>1. Premessa.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Definizioni.....</b>	<b>1</b>
<b>3. Casi di esclusione .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Procedure .....</b>	<b>8</b>
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza.....	8
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	9
4.3 Operazioni di competenza assembleare.....	10
4.4 Delibere quadro .....	11

## 1. PREMESSA

- 1.1 Con le presenti disposizioni (le “**Disposizioni**”) si intende disciplinare le operazioni con Parti Correlate effettuate da Lottomatica Group S.p.A. (“**Lottomatica**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di Società Controllate, secondo quanto previsto dal regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, integrato ed interpretato dalla stessa CONSOB (il “**Regolamento**”), ai sensi dell’articolo 2391-*bis* del codice civile. In caso di incongruenze tra le Disposizioni e il Regolamento, prevarrà quest’ultimo.
- 1.2 Ai fini che precedono, la Società assicura (i) che le Disposizioni, il Regolamento nonché ogni lista aggiornata delle proprie Parti Correlate siano costantemente portate a conoscenza delle Controllate, e (ii) che le Società Controllate informino tempestivamente la Società in merito a qualunque operazione che possa ritenere qualificarsi quale operazione con una Parte Correlata della Società, ad eccezione delle operazioni rientranti nei casi di esclusione, fornendo altresì dettagli in merito all’esecuzione dell’operazione.
- 1.3 Le presenti Disposizioni, così come modificate dal consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 28 luglio 2011, entrano in vigore in pari data e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni in materia, incluse quelle approvate dal consiglio in data 15 novembre 2010.
- 1.4 Come consentito dal Regolamento, la Società ha scelto di non avvalersi della possibilità (i) di applicare le Disposizioni anche ai soggetti e alle entità che non siano Parti Correlate e (ii) di definire un importo massimo di spesa in merito ai servizi resi dai consulenti indipendenti eventualmente nominati dal consiglio di amministrazione.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti Disposizioni, indifferentemente al singolare o al plurale, hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori della Società così qualificati ai sensi del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”)<sup>1</sup>, nonché in base al giudizio della Società medesima;

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli articoli 3C1 e 3C2 del Codice di Autodisciplina, l’indipendenza degli amministratori è valutata “*avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;* b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;”

**Amministratori/Sindaci/Soci Non Correlati:** gli amministratori / sindaci / soci di un ente che non siano parte, nè comunque personalmente coinvolti, in una determinata operazione (anche in qualità di Parte Correlata di tale parte contraente);

**Amministratori Esecutivi:** gli amministratori della Società qualificati come tali ai sensi del Codice di Autodisciplina<sup>2</sup>;

**Comitato degli Amministratori Indipendenti:** il comitato della Società composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti ed incaricato di dare attuazione alle presenti Disposizioni;

**Controllare/Controllo:** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un ente al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Il Controllo si presume qualora un soggetto possieda, direttamente od indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un ente a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisca Controllo. Il Controllo esiste anche qualora un soggetto possieda la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il possesso di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali in forza dello statuto o di un accordo;

---

*c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:*

*– con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;*

*– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;*

*ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;*

*d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;*

*e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;*

*f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;*

*g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;*

*h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.*

*3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.*

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2C1 del Codice di Autodisciplina, sono amministratori esecutivi:

- *"gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;*
- *gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguarda anche l'emittente;*
- *gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.*

*L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza".*

- (c) il potere di nominare o di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo;
- (d) il potere di esprimere la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo;

**Controllo Congiunto:** la condivisione del Controllo, stabilita contrattualmente;

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente od indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di un ente, compresi i membri del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi o i titolari di incarichi equivalenti;

**Influenza Notevole:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un ente senza averne il Controllo. L'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di partecipazioni, clausole statutarie o accordi. Si presume che abbia un'Influenza Notevole il soggetto che possieda, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, si presume che non abbia un'Influenza Notevole il soggetto che possieda, direttamente o indirettamente, una quota inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. L'Influenza Notevole è solitamente segnalata dal ricorrere di una o più delle seguenti circostanze, a prescindere dal fatto che la maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto esercitabili in assemblea sia posseduta da altri:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'equivalente organo di governo, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la conclusione di operazioni giudicate rilevanti, in termini di dimensioni, frequenza ed importi, tra la parte che esercita e quella che subisce l'Influenza Notevole;
- (d) lo scambio di personale dirigente;
- (e) la condivisione di informazioni tecniche essenziali;

**Interesse Significativo:** qualsiasi interesse di natura economica detenuto da una Parte Correlata in una data operazione avente come parte la Società o una sua Società Controllata o Collegata, qualora tale interesse sia prevalente rispetto a quello della Società per la stessa operazione.

La mera condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra Lottomatica e qualsiasi Società Controllata o Collegata non potrà considerarsi quale Interesse Significativo.

**Joint Venture:** un accordo con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

**Operazione con Parte Correlata:** qualunque trasferimento di beni o di risorse, o qualsiasi servizio reso od obbligazione assunta fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: le operazioni di fusione, di scissione non proporzionale nonché ogni assegnazione di compensi e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a Dirigenti con Responsabilità Strategiche;

**Operazioni di Importo Esiguo:** indica le Operazioni con Parti Correlate di valore non superiore a:

- (a) Euro 500.000 in ragione d'anno, con riferimento alla remunerazione complessiva di Dirigenti con Responsabilità Strategiche, comprensiva di qualsiasi beneficio economico; e
- (b) Euro 1 milione in ragione d'anno, per qualsiasi altra fattispecie, restando inteso che, ai fini di cui alle presenti Disposizioni, le Operazioni di Importo Esiguo in esecuzione di un disegno unitario verranno considerate cumulativamente;

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica Operazioni con Parti Correlate cui partecipino la Società o sue Controllate, in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) il rapporto tra (i) il valore dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e (ii) il valore del patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società oppure, se maggiore, la capitalizzazione di mercato della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato.

Per “valore dell'Operazione di Maggiore Rilevanza”, si intende:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato (o dovuto, qualora non ancora pagato) dalla parte che vi è tenuta;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore equo determinato, alla data di conclusione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Qualora le condizioni economiche dell'Operazione di Maggiore Rilevanza dipendano, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note né di facile determinazione, il valore della stessa sarà il l'ammontare massimo del corrispettivo concordato. Qualora anche detto ammontare massimo non sia di facile determinazione, essa verrà considerata una Operazione di Maggiore

Rilevanza qualora rivesta una particolare rilevanza strategica, economica o finanziaria per la Società, o una particolare rilevanza informativa per il mercato;

- (b) quando oggetto dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia un ente o un'azienda, il rapporto tra il totale attivo dell'ente o dell'azienda e il totale attivo della Società, entrambi come risultanti (ove possibile) dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che riguardino l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società con effetto sull'area di consolidamento della Società, verrà comunque preso in considerazione il totale attivo dell'ente partecipato, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Ove, viceversa, non vi siano effetti sull'area di consolidamento della Società, il valore del numeratore sarà:

- (i) in caso di acquisizioni, il corrispettivo maggiorato delle passività assunte;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza aventi ad oggetto l'acquisizione o la cessione di altre attività dovrà aversi riguardo:

- (i) in caso di acquisizioni, al maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività;
  - (ii) in caso di cessioni, al valore contabile attribuito all'attività;
- (c) ove l'oggetto dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia l'acquisizione di un ente o di un'azienda, (anche) il rapporto tra il totale delle passività dell'ente o dell'azienda ed il totale attivo della Società, entrambi come risultanti (ove possibile) dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato;

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

**Operazioni Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria; e (b) sono concluse a condizioni (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, dimensione e rischio, o (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge, concessioni o altre disposizioni a contrarre ad un determinato corrispettivo;

**Parte Correlata:** un soggetto, sia esso una persona fisica o un ente, che, anche congiuntamente ad un altro soggetto (o a più soggetti),

- (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) esercita il Controllo (anche Congiunto) sulla Società, o è sottoposto al Controllo (anche Congiunto) della Società o ad un comune Controllo (anche Congiunto); o
- (ii) esercita un’Influenza Notevole sulla Società in virtù di una partecipazione detenuta nella medesima;
- (b) è una Società Collegata alla Società;
- (c) è una *Joint Venture* cui la Società partecipi;
- (d) è un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società o dell’ente che ne detiene il Controllo;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un ente nel quale uno dei soggetti di cui alle lettere (a), (d) o (e) che precedono esercita il Controllo (anche Congiunto) o una Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi Parte Correlata della Società.

Una lista di tutte le Parti Correlate verrà (i) predisposta e aggiornata al giorno precedente l’entrata in vigore delle presenti Disposizioni e successivamente aggiornata semestralmente, nonché (ii) integrata con le procedure amministrative e contabili istituite della Società ai sensi del Testo Unico della Finanza.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

**Società Collegata:** qualsiasi ente, anche senza personalità giuridica, in cui un altro ente o individuo eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo (anche Congiunto);

**Società Controllata:** qualsiasi società od ente soggetti al Controllo di un’altra società od ente;

**Stretto Familiare:** ciascun familiare di un individuo che ci si attende possa influenzare quest’ultimo, o esserne influenzato, nella materia disciplinata dalle presenti Disposizioni. Possono rientrarvi: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico, inclusi quelli del coniuge non legalmente separato o del convivente;

**Testo Unico:** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

2.2 Le definizioni che precedono vanno interpretate alla luce dei principi contabili

internazionali adottati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

### **3. CASI DI ESCLUSIONE**

3.1 Le presenti Disposizioni non si applicano (i) alle Operazioni di Importo Esiguo, (ii) alle operazioni di scissione proporzionale, (iii) alle delibere assembleari in materia di compensi dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, (iv) alle delibere consiliari sui compensi rientranti nell'importo complessivo fissato dall'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, né (v) alle delibere assembleari in merito ai compensi dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

3.2 Fermi gli obblighi di informazione sulle Operazioni con Parti Correlate nell'ambito della relazione finanziaria semestrale e della relazione annuale sulla gestione della Società, e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.2(g), le presenti Disposizioni non si applicano (i) alle Operazioni con Parti Correlate della Società con, o tra, le sue Società Controllate, nonché con le sue Società Collegate, purché non ricorrano Interessi Significativi detenuti da altre Parti Correlate della Società (diverse dalle sue Società Controllate), nonché, con esclusivo riferimento alla Società, (ii):

(a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi del Testo Unico né alle relative operazioni esecutive;

(b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione (ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3.1 che precede) in materia di remunerazione (x) degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché (y) di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che, in entrambi i casi, una politica per la remunerazione sia stata (i) adottata dal consiglio di amministrazione con il coinvolgimento attivo di un comitato composto esclusivamente da Amministratori non Esecutivi, la maggioranza dei quali Indipendenti, (ii) presentata all'assemblea per l'approvazione o la presa d'atto, ed (iii) effettivamente osservata;

(c) alle Operazioni Ordinarie, purché il Comitato degli Amministratori Indipendenti riceva tempestivamente informazioni adeguate ed esaurienti al fine di verificarne l'effettiva ricorrenza.

3.3 Fermo l'obbligo di pubblicare il documento informativo di cui al successivo articolo 4.2(f), in caso di urgenza, e ove espressamente consentito dallo statuto della Società, le disposizioni del Regolamento e le presenti Disposizioni non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, a condizione che:

(a) qualora l'Operazione con Parte Correlata ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento della stessa;

- (b) ferma restando la sua efficacia, l'Operazione con Parte Correlata sia inserita all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) le ragioni di urgenza vengano illustrate dal presidente del consiglio di amministrazione mediante una relazione messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, unitamente alla valutazione dei sindaci in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza, presso la sede della Società e con le modalità indicate nel Regolamento;
- (d) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, con le modalità indicate nel Regolamento, vengano messe a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

#### **4. PROCEDURE**

##### **4.1 Operazioni di Minore Rilevanza**

- (a) Il consiglio di amministrazione o i suoi organi delegati approvano o eseguono, rispettivamente, le Operazioni di Minore Rilevanza della Società previo parere motivato e non vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è investito dell'Operazione di Minore Rilevanza su proposta del *lead independent director* della Società, e può essere integrato da Amministratori Non Correlati (qualora e) nella misura ritenuta opportuna dallo stesso Comitato (purché la maggioranza dei membri del Comitato, così come integrato, sia costituita da Amministratori Indipendenti). Il parere avrà ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni e, qualora il consiglio di amministrazione sia l'organo competente a deliberare, i relativi contenuti saranno riflessi nella delibera, che dovrà essere dettagliatamente motivata, in particolare qualora sia in conflitto con il parere stesso.
- (b) Qualora uno o più componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti siano parte o comunque personalmente coinvolti nell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione (o siano una Parte Correlata del soggetto coinvolto), questi sarà/saranno sostituiti da un numero uguale di Amministratori Non Correlati (purché la maggioranza del Comitato così come integrato sia costituita da Amministratori Indipendenti), e /o, qualora non disponibili, di Sindaci Non Correlati. Tali sostituzioni seguiranno preferibilmente criteri di alternanza.
- (c) L'amministratore delegato della Società assicura che il Comitato degli Amministratori Indipendenti riceva con congruo anticipo complete e adeguate informazioni in merito a previste Operazioni di Minore Rilevanza.
- (d) Il presidente del consiglio di amministrazione della Società assicura che gli organi delegati forniscano a tutti gli amministratori e sindaci, su base

trimestrale, idonee informazioni in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza eseguite.

- (e) Il Comitato degli Amministrazione Indipendenti può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società. In difetto di almeno tre Amministratori e/o Sindaci Non Correlati ai sensi di cui alla precedente lettera (b), il parere previsto dalla precedente lettera (a) è reso da un esperto indipendente, nominato congiuntamente dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale.
- (f) Fermi gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del Testo Unico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento, un documento informativo contenente l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi delle precedenti lettere (a) o (e), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere negativo è messo a disposizione unitamente al documento.

#### 4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza che coinvolgano la Società, e delibera previo motivato parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è coinvolto su proposta del *lead independent director*. Il parere avrà ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, e dovrà essere riflesso nella delibera del consiglio di amministrazione.
- (b) Qualora uno o più componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti siano parti, o in qualunque modo coinvolti personalmente nell'Operazione di Maggiore Rilevanza oggetto di valutazione (o siano una Parte Correlata del soggetto coinvolto), gli stessi verranno sostituiti da un numero uguale di Amministratori Indipendenti e/o, in mancanza, di Sindaci Non Correlati. Tali sostituzioni seguiranno preferibilmente criteri di alternanza.
- (c) Il Comitato degli Amministratori Indipendenti, così come sopra composto, anche a mezzo di uno o più membri delegati, è coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso (i) la tempestiva ricezione di informazioni complete in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, e (ii) la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e formulare osservazioni agli organi e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative.
- (d) Il precedente articolo 4.1(c), (d) ed (e) si applica anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando che la mancanza di "*almeno tre Amministratori ... (la maggioranza dei quali Indipendenti) Non Correlati*", di cui al

precedente paragrafo 4.1 (e), si intenderà quale mancanza di “*almeno tre Amministratori Non Correlati (tutti Indipendenti)*”.

- (e) In ogni caso, il consiglio di amministrazione può approvare un’Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, a condizione che, ove espressamente consentito dallo statuto della Società, (i) l’assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell’operazione con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti, e (ii) i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, così come risultante dal verbale o dai relativi allegati che dovranno essere pubblicati entro il giorno successivo all’adunanza. In alternativa, il Comitato degli Amministratori Indipendenti può esprimere un parere che subordini il compimento dell’operazione a determinate condizioni che, ove soddisfatte dal consiglio di amministrazione, rendano superflua l’autorizzazione dell’assemblea dei soci.
- (f) Entro sette giorni dall’approvazione dell’Operazione di Maggiore Rilevanza da parte dell’organo competente della Società o di una Società Controllata, ovvero, qualora detto organo deliberi direttamente di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento, un documento informativo redatto in conformità al Regolamento. Nel caso di cui alla lettera (e) che precede, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dell’approvazione della proposta da sottoporre all’assemblea. Nell’ipotesi in cui il superamento della soglia che qualifica l’Operazione come di Maggiore Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall’approvazione o dall’esecuzione, a seconda del caso, dell’operazione che abbia causato il superamento della soglia.
- (g) Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria, le suddette disposizioni non troveranno applicazione, tuttavia la Società dovrà:
  - (i) comunicare alla CONSOB, nei termini di cui alla lettera (f) che precede, prima parte, le parti, l’oggetto e il corrispettivo dell’Operazione di Maggiore Rilevanza che abbia beneficiato dell’esenzione; e
  - (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza siano state concluse avvalendosi dell’esenzione prevista nel presente articolo.

#### **4.3 Operazioni di competenza assembleare**

- (a) Qualora una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza siano di competenza dell’assemblea della Società, o debbano essere

da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 di cui sopra si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, nonché all'esecuzione della stessa.

- (b) In deroga alla lettera (a) che precede, in casi di urgenza connessi con situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto in materia di informativa al pubblico, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse a condizione che:
  - (i) tale possibilità sia prevista dallo statuto della Società;
  - (ii) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza, ed il collegio sindacale valuti favorevolmente la sussistenza delle medesime;
  - (iii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (ii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento.

#### **4.4 Delibere quadro**

- (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione (cosiddetta "delibera quadro"), una serie di Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto finanziamenti, garanzie, la gestione della tesoreria o il trasferimento di beni, (i) tra loro omogenee e (ii) da concludere con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) In tal caso, e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
  - (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera quadro in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate, e non a ciascuna singola Operazione con Parte Correlata compresa nella delibera quadro;
  - (ii) la delibera quadro:
    - (1) avrà efficacia non superiore ad un anno;
    - (2) avrà ad oggetto Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
    - (3) indicherà almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate considerate congiuntamente, nonché le rispettive condizioni;
  - (iii) il presidente o l'amministratore delegato forniscono al consiglio di

amministrazione con cadenza trimestrale una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere quadro.